

sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal Settore n. 13 "Politiche del Farmaco, Farmacovigilanza, Farmacia Convenzionata", il cui dirigente sottoscrive il presente atto ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c) della L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 e ss.mm.ii.

## DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

**DI AUTORIZZARE** - ai sensi dell'art. 112-quater, comma 3 del D.Lgs. n. 219/2006 e ss.mm.ii. - il Dott. Antonio Jorio, in qualità di legale rappresentante della "Farmacia Dott. Antonio Jorio & C. Sas" - società titolare della sede farmaceutica ubicata nel Comune di Rende (CS) alla Via A. Volta n. 31-37 - Partita IVA 00385910781 - codice univoco n. 13871, alla vendita *on-line* di medicinali senza obbligo di prescrizione medica, sul sito *web*: <https://www.farmacijorio.it>;

**DI STABILIRE** che la farmacia autorizzata dovrà comunicare:

- la data effettiva di inizio attività se diversa da quella presunta indicata nell'istanza di autorizzazione;
- entro 30 giorni, qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse, a pena di decadenza dall'autorizzazione;
- la eventuale cessazione dell'attività di vendita *on-line* al Settore competente, che provvederà alla revoca dell'autorizzazione;

**DI DARE ATTO CHE** l'attività di che trattasi non potrà essere avviata prima dell'iscrizione della farmacia in oggetto nell'elenco di cui all'art. 112 - *quater*, comma 7, lettera c), D.Lgs. n. 219/2006 e ss.mm.ii. e del rilascio da parte del Ministero della Salute del logo identificativo nazionale di cui al comma 6 del medesimo articolo, da apporre su ciascuna pagina del sito *web* destinata alla vendita *on-line*, contenente il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente, presente nell'elenco stesso;

**DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale e nessun aggravio sul Fondo Sanitario regionale;

**DI TRASMETTERE** copia autentica del presente provvedimento alla Dott. Antonio Jorio per la successiva allegazione all'istanza da inoltrare al Ministero della Salute per la registrazione e l'ottenimento del logo identificativo nazionale;

**DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a:

- Ministero della Salute - Direzione Generale dei dispositivi medici del Servizio farmaceutico - Ufficio II;
- Ordine Provinciale dei Farmacisti di Cosenza;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C. a cura del Dipartimento proponente, ai sensi della L.R. 11/2011;

**DI DISPORRE** che il provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente di Settore  
Dott.ssa Giuseppina Fersini



## REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

Settore n. 13

"Politiche del Farmaco, Farmacovigilanza, Farmacia Convenzionata"

### DECRETO DEL DIRIGENTE DI SETTORE

ASSUNTO il 04 OTT. 2017 prot. n. 553

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N° 11247 del 11 OTT. 2017

**OGGETTO:** Autorizzazione vendita *on-line* di medicinali senza obbligo di prescrizione medica, ai sensi dell'art. 112 *quater*, comma 3, del D.Lgs. n. 219/2006 e ss.mm.ii. al Dott. Antonio Jorio, legale rappresentante della società "Farmacia Dott. Antonio Jorio & C. Sas" titolare della sede farmaceutica ubicata nel Comune di Rende (CS) alla Via A. Volta n. 31-37.

Publicato sul B.U.R.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Parte \_\_\_\_\_

## PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.17, nell'apportare modifiche al D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 - avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 003/94/CE e ss.mm.ii" - introduce nel Titolo VII – bis, rubricato "Vendita a distanza al pubblico", e disciplina, all'art. 112 - *quater*, la vendita *online* di medicinali per uso umano senza obbligo di prescrizione medica da parte di farmacie ed esercizi commerciali (c.d. "parafarmacie") di cui all'art.5, co. 1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248;

## VISTI:

- il comma 3 del sopracitato art. 112-*quater* che, tra l'altro, subordina la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza prescrizione medica al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità;
- il decreto del Ministero della Sanità 6 luglio 1999 e ss.mm.ii. "Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano" (e successiva circolare n. 2 del 13 gennaio 2000 recante "Informazioni sulla temperatura di conservazione dei prodotti medicinali") che in particolare prevede specifici obblighi e responsabilità in capo al fornitore circa le modalità di erogazione/trasporto dei medicinali;
- il decreto del Direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute 6 luglio 2015 concernente la predisposizione del Logo Identificativo Nazionale, ai sensi del comma 6 dell'art. 112- *quater* del D.Lgs. 219/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 19 del 25 gennaio 2016;

## RICHIAMATI:

- il DDG n. 7476 dell'11 luglio 2017 con cui sono state definite le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita *on-line* di medicinali senza obbligo di prescrizione medica;
- la circolare del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie prot. n. 252124 del 31 luglio 2017, avente ad oggetto: "Vendita *on-line* di farmaci senza obbligo di prescrizione medica – Indicazioni operative";

**CONSIDERATO CHE** la circolare del Ministero della Salute prot. n. DGDMF 3799-P-26/01/2016 prevede per la procedura di avvio dell'attività di vendita *on-line* due distinte fasi, delle quali la prima - finalizzata al rilascio dell'autorizzazione - gestita dall'Autorità territorialmente competente, cui deve essere inoltrata la relativa istanza, e la seconda - finalizzata alla registrazione ed all'ottenimento del logo identificativo nazionale - curata direttamente dal Ministero della Salute;

**VISTA** l'istanza del Dott. Antonio Jorio, nato a Cosenza (CS) il 27 luglio 1939 e residente in Rende (CS), alla Via Giuseppe Verdi n. 228, C.F. JRONTN39L27D086Z - legale rappresentante della "Farmacia Dott. Antonio Jorio & C. Sas", società titolare della sede farmaceutica ubicata nel Comune di Rende (CS) alla Via A. Volta n. 31-37 - trasmessa a mezzo PEC ed acquisita agli atti con prot. n. 292908 del 20 settembre 2017, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla vendita *on-line* dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica sul sito *web*: <https://www.farmacijorio.it>, ai sensi dell'art. 112-*quater* D.Lgs n. 219/06;

**ACCERTATO CHE** la società "Farmacia Dott. Antonio Jorio & C. Sas" esercita l'attività di vendita al dettaglio di medicinali presso il sito logistico sopracitato in forza di DDG n. 22736 del 10 dicembre 2009 e DDG n. 9499 del 2 luglio 2013;

**RILEVATO CHE** l'istanza di cui sopra è completa di tutte le informazioni previste dal modello approvato con il sopracitato DDG n. 7476/2017, e che la società "Farmacia Dott. Antonio Jorio & C. Sas", è in possesso di Partita IVA 00385910781 e di codice univoco n. 13871 assegnato dal Ministero della Salute;

**DATO ATTO CHE**, fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici nei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, il sito *web* per la vendita di medicinali deve contenere, ai sensi dell'art. 112-*quater*, comma 5, D.Lgs. n. 219/2006 e ss.mm.ii., almeno i seguenti elementi:

- a) i recapiti dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 112 - *quater*;
- b) un collegamento ipertestuale verso il sito *web* del Ministero della Salute di cui al comma 7 dell'art. 112 - *quater*;
- c) il logo identificativo nazionale di cui al comma 6 dell'art. 112 - *quater*;

l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti *web* individuati come promossi ai sensi del richiamato D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i., da parte degli utenti mediante i collegamenti alla rete internet provenienti dal territorio italiano;

**DATO ATTO CHE** l'attività di che trattasi non potrà essere avviata prima dell'iscrittura del sito *web* all'elenco di cui all'art. 112 - *quater*, comma 7, lettera c), D.Lgs. n. 219/2006, e del rilascio da parte del Ministero della Salute del logo identificativo nazionale di cui al medesimo articolo, da apporre su ciascuna pagina del sito *web* destinata alla vendita, con il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente, presente nell'elenco stesso;

**RITENUTO DI** autorizzare - ai sensi dell'art. 112-*quater*, comma 3 del D.Lgs n. 219/2006 - il Dott. Antonio Jorio, in qualità di legale rappresentante della "Farmacia Dott. Antonio Jorio & C. Sas", società titolare della sede farmaceutica ubicata nel Comune di Rende (CS) alla Partita IVA 00385910781 - codice univoco n. 13871, alla vendita *on-line* di medicinali senza prescrizione medica, sul sito *web*: <https://www.farmacijorio.it>;

**STABILITO CHE** la farmacia autorizzata dovrà comunicare:

- la data effettiva di inizio attività se diversa da quella presunta indicata nell'istanza;
- entro 30 giorni, qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse, a partire dall'autorizzazione;
- la eventuale cessazione dell'attività di vendita *on-line* al Settore competente, che dovrà essere comunicata all'Autorità;

## PRECISATO CHE:

- è vietato praticare in farmacia prezzi o sconti diversi da quelli proposti *on-line* sul farmaco diverse e parziali rispetto a quelle fornite dal produttore, deroga il presente provvedimento alle disposizioni definite dalle Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione;
- è fatto divieto alla farmacia di mettere in vendita al pubblico a distanza, medicinali soggetti a prescrizione medica;
- è vietato derogare alle disposizioni sul trasporto dei medicinali definite dalle Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione;
- la vendita dei medicinali deve avvenire nello stesso sito logistico autorizzato dal Ministero della Salute;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta oneri a carico del richiedente e nessun aggravio sul Fondo Sanitario regionale;

## VISTI:

- la L.R. n. 18/90 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
- il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.17;
- il decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2015;
- la L.R. n. 7/96 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale" e s.m.i.;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e s.m.i.;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 e n.192 del 16 dicembre 2015;
- il D.D.G. n.106 del 15 gennaio 2016 avente ad oggetto "Dipartimento "Tutela Sanitaria" - Adempimenti di cui alla DGR n. 541 del 16 dicembre 2015 di Approvazione della Struttura organizzativa della Giunta Regionale";
- la D.G.R. n. 352 del 31 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha incaricato il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" di assumere l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione-Risorse Umane", nelle modalità stabilite dall'art. 10 del regolamento di cui all'art. 1 della deliberazione n. 541 del 16 dicembre 2015, ed il successore dell'incarico di conferimento dell'incarico;
- la comunicazione inoltrata a mezzo PEC a firma del Dirigente Generale ad interim del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", con la quale si demanda ai Dirigenti del Dipartimento di adottare i provvedimenti di carattere generale, non aventi contenuto programmatico, e di avviare le procedure di approvazione degli atti;
- il D.D.G. n. 8644 del 22 luglio 2016 di attuazione delle sopra citate deliberazioni della Giunta Regionale, con cui è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Di Stefano l'incarico di Dirigente del Settore 13 "Politiche del farmaco, Farmacovigilanza, Farmaci e



REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie  
Settore n.13  
Politiche del Farmaco  
Farmacovigilanza - Farmacia Convenzionata

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**MATERIA DEL PROVVEDIMENTO**

Questo ufficio ha predisposto la presente proposta di Decreto avente ad oggetto: *“Autorizzazione vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica ai sensi dell’art. 112 quater, comma 3, del D.Lgs. n. 219/2006 e ss.mm.ii. al Dott. Antonio Jorio, legale rappresentante della società “Farmacia Dott. Antonio Jorio & C. Sas” titolare della sede farmaceutica ubicata nel Comune di Rende (CS) alla Via A. Volta n. 31-37”.*

**MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

Il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.17, nell’apportare modifiche al D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 - avente ad oggetto *“Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 003/94/CE e ss.mm.ii”* - introduce nel Titolo VII – bis, rubricato *“Vendita a distanza al pubblico”*, e disciplina, all’art. 112 - *quater*, la vendita *online* di medicinali per uso umano senza obbligo di prescrizione medica da parte di farmacie ed esercizi commerciali (c.d. *“parafarmacie”*) di cui all’art.5, co. 1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Il comma 3 del sopracitato art. 112-*quater*, tra l’altro, subordina la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza prescrizione medica al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità.

Il decreto del Ministero della Sanità 6 luglio 1999 e ss.mm.ii. *“Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano”* (e successiva circolare n. 2 del 13 gennaio 2000 recante *“Informazioni sulla temperatura di conservazione dei prodotti medicinali”*) prevede specifici obblighi e responsabilità in capo al fornitore circa le modalità di erogazione/trasporto dei medicinali.

Il decreto del Direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute 6 luglio 2015 concerne la predisposizione del Logo Identificativo Nazionale, ai sensi del comma 6 dell’art. 112- *quater* del D.Lgs. 219/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 19 del 25 gennaio 2016;

Con il DDG n. 7476 dell’11 luglio 2017 sono state definite le procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita *on-line* di medicinali senza obbligo di prescrizione medica; il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, con la circolare prot. n. 252124 del 31 luglio 2017, ha fornito le indicazioni operative per l’avvio dell’attività di vendita *on-line*.

La circolare del Ministero della Salute prot. n. DGDMF 3799-P-26/01/2016 prevede per la procedura di avvio dell’attività di vendita *on-line* due distinte fasi, delle quali la prima - finalizzata al rilascio dell’autorizzazione - gestita dall’Autorità territorialmente competente, cui deve essere inoltrata la relativa istanza, e la seconda – finalizzata alla registrazione ed all’ottenimento del logo identificativo nazionale – curata direttamente dal Ministero della Salute.

Il Dott. Antonio Jorio, nato a Cosenza (CS) il 27 luglio 1939 e residente in Rende (CS), alla Via Giuseppe Verdi n. 228, C.F. JRONTN39L27D086Z – legale rappresentante della *“Farmacia Dott. Antonio Jorio & C. Sas”*, società titolare della sede farmaceutica ubicata nel Comune di Rende (CS) alla Via A. Volta n. 31-37, ha trasmesso a mezzo PEC istanza, acquisita agli atti con prot. n. 292908 del 20 settembre 2017, volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla vendita *on-line* dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica sul sito *web*: <https://www.farmacijorio.it>, ai sensi dell’art. 112-*quater* D.Lgs n. 219/06;

E’ stato accertato che la società *“Farmacia Dott. Antonio Jorio & C. Sas”* esercita l’attività di vendita al dettaglio di medicinali presso il sito logistico sopracitato in forza di DDG n.22736 del 10 dicembre 2009 e DDG n. 9499 del 2 luglio 2013.

E’ stato altresì accertato che l’istanza di cui sopra è completa di tutte le informazioni previste dal modello approvato con il sopracitato DDG n. 7476/2017, e che la società *“Farmacia Dott. Antonio Jorio & C. Sas”*, è in possesso di Partita IVA 00385910781 e di codice univoco n. 13871 assegnato dal Ministero della Salute.

Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici nei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, il sito *web* per la vendita di medicinali deve contenere, ai sensi dell’art. 112-*quater*, comma 5, D.Lgs. n. 219/2006 e ss.mm.ii., almeno i seguenti elementi:

- a) i recapiti dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 112 - *quater*;
- b) un collegamento ipertestuale verso il sito web del Ministero della Salute di cui al comma 7 dell'art. 112 - *quater*;
- c) il logo identificativo nazionale di cui al comma 6 dell'art. 112 - *quater*.

Il Ministero della salute è l'autorità competente ad emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali ai sensi del richiamato D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i., da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano.

L'attività di che trattasi non potrà essere avviata prima dell'iscrizione della farmacia in oggetto nell'elenco di cui all'art. 112 - *quater*, comma 7, lettera c), D.Lgs. n. 219/2006 e ss.mm.ii. e del rilascio da parte del Ministero della Salute del logo identificativo nazionale di cui al comma 6 del medesimo articolo, da apporre su ciascuna pagina del sito *web* destinata alla vendita *on-line*, contenente il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente, presente nell'elenco stesso.

E' vietato: praticare in farmacia prezzi o sconti diversi da quelli proposti *on-line*, utilizzare informazioni sul farmaco diverse e parziali rispetto a quelle fornite dal produttore, derogare dalle disposizioni sul trasporto definite dalle Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione; mettere in vendita al pubblico a distanza, mediante i servizi della società dell'informazione, medicinali soggetti a prescrizione medica; derogare alle disposizioni sul trasporto dei medicinali definite dalle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione.

La vendita dei medicinali deve avvenire nello stesso sito logistico autorizzato dal Ministero della Salute.

Vista la comunicazione inoltrata a mezzo PEC a firma del Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", Dott. Bruno Zito, con la quale si demanda ai Dirigenti di Settore l'adozione dei provvedimenti di carattere generale, non aventi contenuto programmatico, al fine di velocizzare le procedure di approvazione degli atti;

Col presente atto si propone:

- di autorizzare - ai sensi dell'art. 112-*quater*, comma 3 del D.Lgs n. 219/2006 e ss.mm.ii. - il Dott. Antonio Jorio, nella propria qualità di legale rappresentante della "Farmacia Dott. Antonio Jorio & C. Sas" - società titolare della sede farmaceutica ubicata nel Comune di Rende (CS) alla Via A. Volta n. 31-37 - Partita IVA 00385910781 - codice univoco n. 13871, alla vendita *on-line* di medicinali senza obbligo di prescrizione medica, mediante il sito *web*: <https://www.farmacijorio.it>;
- di stabilire che la farmacia autorizzata dovrà comunicare:
  - la data effettiva di inizio attività se diversa da quella presunta indicata nell'istanza di autorizzazione;
  - entro 30 giorni, qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse, a pena di decadenza dall'autorizzazione;
  - la eventuale cessazione dell'attività di vendita *on-line* al Settore competente, che provvederà alla revoca dell'autorizzazione.

Il provvedimento, non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale e nessun aggravio sul Fondo Sanitario regionale.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

- L.R. n. 18/90 e s.m.i.;
- Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
- Decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.17;
- Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2015.

Vista e valutata la documentazione in atti, si sottopone alla firma del Dirigente del Settore n. 13 il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 30, comma 1, *lett. c)* della L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 e ss.mm.ii, atteso che lo stesso è regolare sotto il profilo tecnico.

La Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Carla Coppoletta



CARLO VIGGIANI

NOTAIO

CORSO MAZZINI, 121 - TEL. 0984/71045-46-47

87100 COSENZA

Cosenza, 18 dicembre 2019

Spett.le

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE

SETTORE POLITICHE DEL FARMACO

CITTADELLA REGIONALE – Viale Europa

LOCALITA' GERMANETO


88100 CATANZARO

**OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell'Art.8 della Legge n.362/1991.**

*In relazione alla norma di cui all'oggetto si allega alla presente copia autentica dell'atto di donazione modale di quote e trasformazione in società in nome collettivo della "FARMACIA DOTT. ANTONIO JORIO & C. S.A.S." da me redatto in data 11 dicembre 2019 n.88716 di repertorio, registrato in Cosenza il 16 dicembre 2019 al n.9704 Serie 1T, precisando che dette modifiche avranno efficacia con effetto iniziale dal 1° gennaio 2020.*

Distinti saluti.

Carlo Viggiani Notaio



N. Raccomandata

15348004789-6



**Posteitaliane**

EP1616/EP1825 - Mod. 22 R - MOD. 04000B (ex 0100B) - St. (4) Ed. 00

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE - SERVIZIO POLICLINICO DEL FARMACIO CIVILTÀ RIFORMATA		
	VIALE EUROPA - LOC. GERMANEIO		
	VIA / PIAZZA 88100	COMUNE COSENZA	N° CIV. PROV.
MITTENTE	CARLO VIGGIANI NOTAIO		
	VIA / PIAZZA Corso Mazzini, 121 - Tel. 0984 71045/46		
	VIA / PIAZZA 87100 COSENZA	COMUNE COSENZA	N° CIV. PROV. Partita IVA 01187560782
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
<input type="checkbox"/> Via aerea <input checked="" type="checkbox"/> A.R.			
<input type="checkbox"/> Assegno € _____ (in cifre)			

Fraz. 21232

Sez. 07

Operaz. 235

Causale: R

18/12/2019 13:17

Peso gr.: 165

Tariffa € 9.15 Affr. € 9.15


Serv. Agg.: AR

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

# Posteitaliane

Avviso di ricevimento



Mod. 2310 - Mod.01304B - Ed. 07/15 - EP2185A2160A - St. [3]

**CARLO VIGGIANI**  
NOTAIO

Corso Mazzini, 121 - Tel. 0984 71045/46  
87100 COSENZA  
Partita IVA 01187560782

## Avviso di ricevimento

compilazione a cura del mittente

<input type="checkbox"/> Raccomandata	<input type="checkbox"/> Pacco
<input type="checkbox"/> Assicurata	Euro _____

Numero **153480047896**

Data di spedizione 18/12/2019 13:18 Dall'ufficio di Fraz. 21232 Sez. 07 COSENZA 4

compilazione a cura del mittente

Destinatario DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE SERVIZI POLISICURE DEL  
FARMACO - CIPIADILLA REGIONALE

Via LE GUARDIA - LOCALITA' GEMELLIANO

C.A.P. 88100 Località GEMELLIANO

Firma per esteso del ricevente  
(Nome e Cognome)

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 21 della Delibera AGCom 385/12/CONS del 20 giugno 2013:  
- Invii multipli a un unico destinatario  
- Sottoscrizione rifiutata

**VIRALDI** 19 DIC. 2019



*Carlo Viggiani*



Bollo dell'ufficio di distribuzione